

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 457-21939 del 23/6/2014 di concessione di derivazione dal Fiume Dora Baltea in Comune di Mazzè ad uso energetico, assentita a FonteHydro s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 457-21939 del 23/6/2014 ; Codice Univoco: TO-A-10508

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Fonte Hydro srl - P. IVA 03968140289 - con sede legale in Pinerolo Via Montebello 17, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Mazzè in misura di litri/sec massimi 54200 e medi 19560 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,60 la potenza nominale media di kW 498;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente al fatto che, ove a seguito della realizzazione dei lavori di ammodernamento del Naviglio di Ivrea (TO1390) la competenza di tale grande derivazione irrigua venisse adeguata, in tutto o in parte, fino alla massima disponibilità pari a 52 mc/s, il titolare della concessione non potrà vantare alcun titolo di indennizzo, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione, e l'utilizzo potrà proseguire nell'ambito della disponibilità residua;
5. di accordare la concessione subordinatamente alle prescrizioni contenute nel parere preliminare dell'AIPO; tali prescrizioni, così come indicato nel disciplinare di concessione, dovranno essere ottemperate entro la conclusione del procedimento istruttorio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Dora Baltea, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
8. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Mazzè), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
9. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito

della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 23/6/2014

"(... omissis ...)

Art. 9

Il concessionario è tenuto alla prescrizione delle norme contenute nella determina di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.D. 22-596831 del 28.05.2007.

Il concessionario è tenuto alla prescrizione di tutte le norme contenute nel parere dell'autorità idraulica (AIPO) di cui alla nota del 20/6/2014 prot. n. 17189. In particolare, le prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 9), 12) e 18) dovranno essere ottemperate nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Il concessionario si obbliga a presidiare e monitorare costantemente la traversa in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettivo abbattimento automatico delle paratoie, ovvero l'abbattimento manuale delle stesse, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità anche interfacciandosi con i riferimenti dei piani di protezione civile comunali e provinciale.

Inoltre è da intendersi a carico del Concessionario l'onere della manutenzione di tutto il tratto di rigurgito a monte e del tratto immeditamente a valle dello stesso con mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione, con mantenimento delle sezioni idrauliche di progetto, fatta salva la possibilità da parte di AIPO di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua. Particolare cura dovrà essere posta nella gestione del trasporto solido. Il concessionario si impegna pertanto a monitorare e assicurare che l'eventuale deposito di materiale inerte nel tratto di rigurgito di monte venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel tratto di valle, azionando opportunamente la paratoia sghiaiatrice e provvedendo all'occorrenza alla rimozione del materiale stesso, con relativo deposito nel tratto di valle, in punti tali da consentirne la presa in carico della corrente. Eventuali altri materiali dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti. Eventuali interventi eccezionali in materia di gestione del trasporto solido dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità idraulica competente.

Gli oneri di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino dell'opera stessa in caso di danneggiamento sono da intendersi a carico del concessionario.

Sulla base di quanto emerso nel corso della istruttoria, il concessionario ha l'obbligo di presentare, prima del rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, un Piano di monitoraggio della fauna ittica, al fine di potere verificare il funzionamento della scala di risalita e l'influenza delle turbine in alveo sul transito dell'ittiofauna, e di condurre la necessaria campagna ante operam prima della entrata in esercizio dell'impianto; con la medesima tempistica dovrà altresì venire presentato un Piano di monitoraggio delle acque in fase di cantiere. Detti Piani dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità concedente, con il Servizio di tutela della Fauna e della Flora e con Arpa. Il Piano di monitoraggio della fauna ittica dovrà prevedere le misure che si intendono attuare, compreso l'eventuale posizionamento di dissuasori all'imbocco del canale derivatore, e tali disposizioni saranno da considerarsi vincolanti ai fini del presente disciplinare. Il monitoraggio dovrà in ogni caso proseguire post-operam per almeno cinque anni.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale parzialmente di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di corso con il

Consorzio irriguo di Chivasso ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003. Il prelievo irriguo è da ritenersi comunque prioritario rispetto all'uso energetico. Il rispetto della derivazione irrigua deve essere esercitato non solo in fase di esercizio, ma dovranno essere presi gli accorgimenti necessari anche in fase di cantiere ovvero le tempistiche dovranno essere concordate tra il concessionario e il Consorzio irriguo.

Il concessionario si impegna, prima dell'avvio dei lavori, alla stipula di apposita convenzione con il Comune di Mazzè per la gestione del traffico di cantiere sulle strade comunali e in particolare la Strada Comunale dei Prati inferiori e l'innesto sulla S.P. 90 di Mazzè.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Tali dati, su richiesta, dovranno essere condivisi anche con l'Ufficio Operativo di Torino dell'AIPO.

I rifiuti provenienti dalle griglie dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art.10

Trattandosi di impianto in corpo traversa, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente all'interno della scala di risalita esistente, di cui al successivo art. 11 la Q_{PAI} pari a 2500 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore della Q_{PAI} . E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

(... omissis ...)"